

Penale Sent. Sez. 5 Num. 34493 Anno 2018

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: MICCOLI GRAZIA

Data Udiienza: 05/03/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PELLEGRINO GIOVANNI nato il 18/01/1970 a SEMINARA

PELLEGRINO MAURIZIO nato il 28/11/1972 a SEMINARA

PELLEGRINO ROBERTO nato il 02/04/1977 a SEMINARA

avverso il decreto del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA

sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

lette/sentite le conclusioni del PG



Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Piero Gaeta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 marzo 2013 il Tribunale di Imperia ha applicato la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per anni cinque, nei confronti dei fratelli PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MICHELE, PELLEGRINO ROBERTO e PELLEGRINO MAURIZIO, ravvisando gli estremi della pericolosità qualificata, suffragata anche dall'esistenza di un procedimento a loro carico per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; il Tribunale ha disposto altresì la confisca dei beni intestati ai proposti e ai terzi loro familiari.

2. La Corte di Appello di Genova, con decreto del 7 marzo 2014, ha parzialmente riformato il provvedimento del Tribunale, revocando, per quel che rileva in questa sede, la misura della sorveglianza speciale nei confronti di ROBERTO PELLEGRINO e MICHELE PELLEGRINO e confermando nel resto l'ordinanza impugnata.

3. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i quattro proposti e la Prima sezione di questa Corte ha annullato il provvedimento, fatte salve le revoche, nei confronti dei PELLEGRINO, con rinvio alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame.

4. Con decreto del 21 febbraio 2017 la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Imperia, nella parte in cui veniva applicata nei confronti di GIOVANNI PELLEGRINO e MAURIZIO PELLEGRINO la misura della sorveglianza speciale, nonché nella parte in cui era disposta la confisca dei beni, indicati nell'ordinanza stessa, nei confronti di GIOVANNI PELLEGRINO, MAURIZIO PELLEGRINO e ROBERTO PELLEGRINO. La Corte ha al contempo revocato la confisca dei beni, individuati dall'ordinanza in parola, nei confronti di MICHELE PELLEGRINO, per la quota di sua spettanza.

5. Avverso tale provvedimento ricorrono nuovamente per cassazione GIOVANNI PELLEGRINO, MAURIZIO PELLEGRINO e ROBERTO PELLEGRINO, con atto sottoscritto dal proprio difensore e articolato in tre motivi.

5.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge ed inesistenza della motivazione in relazione agli artt. 1 e 2 l. 575/1965, con riguardo alla sussistenza della pericolosità sociale.

Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte territoriale, in sede di rinvio, non si sia attenuta alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento in relazione alla valutazione della pericolosità sociale. Si rileva che il giudice di merito è legittimato a fare ricorso, in tale valutazione, ad elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi; permane tuttavia, in considerazione dell'autonomia esistente tra i diversi procedimenti, l'obbligo in capo al giudice di indicare le ragioni delle valutazioni operate nella valutazione del materiale indiziario.

A parere dei ricorrenti, tale obbligo è stato disatteso sia dal Tribunale di Imperia, sia dalla Corte di Appello che ne ha parzialmente confermato le statuizioni.

I ricorrenti individuano poi una serie di circostanze, erroneamente apprezzate dalla Corte territoriale nel ritenere la pericolosità sociale dei proposti, ravvisabili in: - legami di parentela e affinità con famiglie legate alla 'ndrangheta; - frequentazione con esponenti della criminalità calabrese operanti nella zona del Ponente Ligure; - precedenti penali dei proposti e reati caratterizzati da comportamenti intimidatori propri del metodo mafioso.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e apparenza della motivazione in relazione agli artt. 1 e 2 l. 575/1965, con riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale.

A parere dei ricorrenti la Corte territoriale ha omesso di affrontare la questione relativa all'attualità della pericolosità, la cui valutazione si imponeva particolarmente in considerazione del fatto che le acquisizioni dei beni sono risalenti nel tempo (anno 2002) e riferibili ad un periodo in cui non si registrano attività delittuose realizzate dai proposti.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge ed inesistenza della motivazione in relazione all'art. 2 ter l. 575/1965, con riferimento alla sussistenza del presupposto della sperequazione.

Sottolineano i ricorrenti che la Corte avrebbe dovuto, nel valutare l'esistenza di una sperequazione tra il reddito dichiarato ai fini impositivi e il valore dei beni appartenenti ai proposti o a terzi intestatari fittizi, tenere in considerazione il dato del rilevante aumento di reddito dei proposti, determinato dall'accertata evasione fiscale messa in atto dagli stessi. Con il provvedimento impugnato la Corte ha invece omesso qualsiasi motivazione in ordine a tale fondamentale circostanza.

In particolare i ricorrenti evidenziano che la Corte territoriale ha escluso dalla propria valutazione il maggior reddito (pari a 3.345.530,00 euro) relativo all'attività di impresa dei proposti nel triennio 2003-2005 e risultante dall'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate; tale maggior reddito costituirebbe una effettiva maggior liquidità a disposizione dei PELLEGRINO. La Corte avrebbe quindi errato nel non considerare tale rilevante porzione di reddito, dando erronea applicazione all'art. 2 ter della legge n. 575/1965, il quale fa riferimento, oltre al reddito, anche all'attività economica.

6. Con motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2018, i ricorrenti deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 1 e 2 l. 575/1965, con riferimento al requisito di attualità della pericolosità qualificata.

Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello, dopo aver analizzato una serie di dati tratti da procedimenti penali in corso, giunge a ravvisare l'attualità della pericolosità sociale dei proposti argomentando esclusivamente sulla base dell'assenza di inequivocabili e decisi segni di distacco rispetto alla consorteria criminale. A parere dei ricorrenti invece, si rende necessario, particolarmente in caso di misure di prevenzione patrimoniali, focalizzare l'attenzione sul tempo di acquisizione dei beni, risalente al 2002, periodo in cui non si registra alcuna attività delittuosa da parte dei PELLEGRINO.

7. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Piero Gaeta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Occorre premettere, in via generale, che il decreto con il quale la Corte di Appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale in materia di misure di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest'ultimo, nel quale è compreso, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quello della motivazione solo nell'ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente (ex multis, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico e altro, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno e altri, Rv. 237277).

Ciò comporta che non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, gli altri vizi della motivazione, previsti come motivo di ricorso dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quali la mancanza (parziale), la contraddittorietà o la manifesta illogicità.

Tale limitazione ha già superato il vaglio di costituzionalità per essere stata ritenuta la relativa questione, sollevata con riferimento alla presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., non fondata; nello specifico la Corte Costituzionale ha rilevato che il procedimento di prevenzione, il processo penale ed il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia nel terreno processuale che nei presupposti sostanziali (Corte cost. sent. n. 321 del 28 ottobre 2004); ciò ha consentito di ribadire il principio, già più volte affermato (Corte cost. ord. n. 132 e 352 del 2003), che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione.

A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, riconosciuta come coerente con i precetti costituzionali (Corte cost. sent. n. 106 del 15 aprile 2015), si sommano, poi, i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che -com'è noto- non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione.

2. Tanto premesso, deve rilevarsi che tutte le doglianze proposte dai ricorrenti introducono, *sub specie* di vizio di (omessa) motivazione o motivazione apparente, una inammissibile diversa lettura di elementi di fatto che, nell'ottica difensiva, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a conclusioni opposte a quelle adottate.

Trattasi di questioni che la Corte territoriale ha specificamente considerato, ritenendole non decisive rispetto ad altri e più pregnanti elementi dimostrativi dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

3. Nell'atto di ricorso proposto nell'interesse dei PELLEGRINO si ignora, in taluni passaggi, persino la semplice lettura del decreto impugnato.

3.1. Così, per esempio, riguardo alla posizione di Maurizio PELLEGRINO si afferma che la Corte territoriale non avrebbe evidenziato elementi sintomatici di pericolosità qualificata, trascurando di considerare che il provvedimento impugnato (pag. 14) fa specifico riferimento: alla condanna riportata dal predetto per il favoreggiamento del latitante Carmelo Costagrande, affiliato alla cosca dei Santaiti di Seminara; alla condanna per il tentativo di estorsione aggravata, irrevocabile il 4 dicembre 2013, in danno dell'imprenditore Giovanni Andreotti; alle plurime condanne riportate dal predetto per lo spaccio di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti; alla condanna per il reato di detenzione e porto di due pistole semiautomatiche in concorso con il cugino.

3.2. Riguardo alla posizione di Roberto PELLEGRINO nel decreto impugnato v'è ampia e logica motivazione sulla sussistenza della pericolosità desunta anche dai reati per i quali era stata esclusa la aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991. Sono stati considerati, altresì, altri reati inerenti l'illegale detenzione di armi, commessi anche in tempi più recenti.

3.3. Nel decreto impugnato (pagg. 17 e 18) è riportato un quadro di sintesi del discorso giustificativo che comprova la sussistenza della pericolosità sociale dei PELLEGRINO.

Si tratta di motivazione del tutto congrua ed esente da vizi logici e di metodo, sicché - richiamati i limiti dell'impugnazione in sede di legittimità in materia di misure di prevenzione - le deduzioni difensive di cui al primo motivo di ricorso, anche in ragione della parzialità e genericità delle stesse, devono dichiararsi inammissibili.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si è dedotto il difetto di motivazione in ordine al profilo dell'attualità della pericolosità sociale. Tali censure sono state ulteriormente sviluppate nei motivi aggiunti.

4.1. La motivazione fornita dalla Corte territoriale non si pone in contrasto con il principio di recente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato la necessità di accertare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto anche nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, evidenziando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del prevenuto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo (e, dunque, all'attualità della pericolosità sociale) purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).

La decisione in esame ha in particolare escluso che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, pur se riferibile a compagini storiche, possa automaticamente discendere l'attualità della pericolosità, a prescindere da ogni analisi rapportata ai tempi dell'intervento di prevenzione, poiché le massime d'esperienza circa la stabilità del vincolo e le modalità di risoluzione, desunte dall'esame sociologico e storico del fenomeno mafioso, devono

coniugarsi con un doppio ordine di verifiche sulla natura giuridica dell'accertamento di appartenenza e circa l'apporto riconosciuto al gruppo dal singolo.

L'applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo può, dunque, trovare applicazione solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità.

4.2. Così delineato il requisito dell'attualità, quale presupposto applicativo delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso, deve necessariamente riconoscersi la sussistenza di congrua ed esaustiva motivazione del decreto impugnato in ordine al suddetto requisito (pag. 18 del decreto).

Peraltro le censure difensive sul punto risultano destituite di ogni fondamento considerata la cronologia processuale immediatamente apprezzabile dagli atti. Invero, l'originario decreto applicativo della misura di prevenzione è del 20 maggio 2013 e risulta ancora ad oggi pendente l'accertamento processuale inerente il reato associativo. Inoltre, le condotte sintomatiche della pericolosità sociale qualificata (dai precedenti penali ai rapporti di frequentazione con altri esponenti della criminalità organizzata) risultano temporalmente collocati in epoca assolutamente prossima alla data dell'originario decreto di prevenzione.

5. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, giacché non si confronta affatto con la motivazione del decreto sul punto della valutazione della ritenuta sperequazione patrimoniale tra redditi leciti accertati e disponibilità patrimoniale manifestata.

Il decreto impugnato motiva ampiamente sulla misura di prevenzione patrimoniale (pagg. 19 - 23), sicché risulta destituita di ogni fondamento la deduzione difensiva sulla totale carenza di motivazione avente il carattere della decisività.

In effetti le censure proposte con riferimento alla confisca di prevenzione introducono, *sub specie* di vizio di (omessa) motivazione o motivazione apparente, una diversa lettura di elementi di fatto che nell'ottica difensiva avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a conclusioni opposte a quelle adottate.

Trattasi di questioni che la Corte territoriale ha specificamente considerato, ritenendole non decisive rispetto ad altri e più pregnanti elementi dimostrativi della pericolosità sociale dei proposti e della sproporzione del reddito con le disponibilità patrimoniali relative agli anni presi in considerazione, in ordine alla quale la motivazione fornita risulta non risulta mancante, né apparente, giacché le argomentazioni, a suo tempo sviluppate dalla difesa con i motivi di appello e in gran parte riproposte anche con il secondo ricorso per cassazione, sono state adeguatamente esaminate e ritenute infondate dalla Corte territoriale.

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018.